

CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DI PALAZZO VENEZIA PER UN PERIODO DI N. 1 ANNO, DAL 1° FEBBRAIO 2026 AL 31 GENNAIO 2027

CIG BA30DB7BF4

TRA

il **Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche “Stazione Appaltante” o “Istituto” o “Ente Committente”)

E

Napoleoni Services S.r.l. con sede legale in Via del F. Arenato n. 97, 00163 - Roma (RM), P.IVA 16013311002 – PEC napoleoniservicessrl@legalmail.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Paolo Napoleoni (di seguito anche “Appaltatore” o “Affidatario”)

(di seguito congiuntamente anche dette le “Parti”)

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L’Istituto affida a Napoleoni Services S.r.l., che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per il servizio di manutenzione ordinaria dei giardini di Palazzo Venezia per un periodo di n. 1 anno, dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027.

L’Appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto nonché del Capitolato prestazionale inviato all’Operatore e dallo stesso accettato, e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni contrattuali e dell’assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall’Appaltatore dovranno essere svolte a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatorie del contratto

L’appalto viene concesso dall’Ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, benché non materialmente allegati, si richiamano a formarne parte integrante:

- Capitolato;

- Offerta;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già integralmente accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto. DUVRI.

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in euro 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento/00), oltre IVA pari a euro 12.430,00 (dodicimilaquattrocentotrenta/00), per un importo complessivo pari a euro 68.930,00 (sessantottomilanovecentotrenta/00), come da preventivo del 14 gennaio 2026, acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 92.

Gli oneri della sicurezza, dichiarati dall'appaltatore, sono pari a € 800,00 più IVA.

L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli **oneri della sicurezza aziendali** connessi allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, che restano anch'essi a suo esclusivo carico.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare, anche da parte di eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, nonché quanto previsto nei piani di sicurezza eventualmente applicabili (DUVRI o documenti equivalenti).

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente Contratto avrà durata pari a 12 mesi, con decorrenza dal verbale di avvio del servizio redatto in contraddittorio fra le Parti.

In caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni, saranno applicate le penali di cui all'art 7 del presente Contratto.

Articolo 5 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 6 - Subappalto

L'Appaltatore, all'atto dell'offerta, ha dichiarato di non subappaltare alcuna prestazione.

Articolo 7 - Penali

In caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito):

- per ogni giorno naturale di ritardo nella corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini concordati, sarà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo professionale netto;
- per ogni difformità rilevata nella corretta e conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto previsto nel Capitolato, sarà applicata una penale pari ad € 250,00.

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente stesso.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali suscettibili di dare luogo all'applicazione di penali dovranno essere previamente e puntualmente contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata), con adeguata e dettagliata indicazione dei fatti, delle circostanze e delle disposizioni contrattuali che si assumono violate, nel corso della medesima mensilità in cui l'inadempimento si è verificato, entro 7 giorni dalla conoscenza di quest'ultimo, fatti salvi i casi di inadempimenti occulti o non immediatamente rilevabili.

L'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni, sempre a mezzo P.E.C., entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione.

La Stazione Appaltante valuterà le deduzioni presentate dall'Appaltatore secondo criteri di buona fede, correttezza e proporzionalità e comunicherà l'esito motivato della valutazione entro un congruo termine.

In assenza di riscontro da parte della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato, ovvero in caso di mancata contestazione motivata, le deduzioni dell'Appaltatore si intenderanno accolte e nessuna penale potrà essere applicata.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento nei limiti del danno effettivamente subito e direttamente imputabile all'inadempimento accertato.

Articolo 8 – Manleva. Responsabilità.

L'affidatario è tenuto a risarcire i danni arrecati all'Ente Committente, in dipendenza dell'esecuzione delle attività prevista dal presente Contratto, ed è responsabile dei danni ed inconvenienti che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio.

L'affidatario, dunque, si obbliga espressamente a manlevare la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro nel corso dello svolgimento dell'appalto in oggetto.

In caso di presunto danno subito dall'Istituto, la Stazione Appaltante dovrà previamente contestare all'Appaltatore, a mezzo P.E.C., gli addebiti formulati, indicando in modo puntuale le circostanze, le responsabilità asserite e i criteri adottati per la quantificazione del danno.

L'Appaltatore avrà facoltà di presentare, entro un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione, le proprie osservazioni e deduzioni. L'eventuale importo dovuto a titolo risarcitorio potrà essere richiesto e liquidato esclusivamente a seguito di accertamento definitivo del danno, nei limiti del danno effettivamente provato e direttamente imputabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara sin dalla sottoscrizione del presente contratto di agire in esecuzione alle indicazioni trasmesse dal Direttore esecutivo del contratto (DEC). Pertanto, pur impegnandosi ad eseguire quanto di sua competenza a regola d'arte, si solleva da ogni responsabilità e/o danno che dovesse conseguire da mancate o errate indicazioni circa la gestione dei giardini di Palazzo Venezia e del Vittoriano da parte del DEC.

Nello specifico e a titolo esemplificativo, non rientra tra le competenze dell'Appaltatore rilevare e/o stabilire quanto e come curare le essenze arboree presenti nei giardini, tuttavia lo stesso si impegna a porre in essere tutte le misure che gli verranno indicate dal DEC a regola d'arte.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente IT40M0100503275000000003786;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: Paolo Napoleoni C.F NPLPLA92D28H501Z

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 10 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato, nella Lettera d'invito e nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 11 – Dichiarazione anti-pantoufle

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui sopra, per la risoluzione del contratto trovano altresì applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato.

Articolo 13 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 14 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

L’Affidatario sarà nominato, *ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16*, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell’affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 16 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data _____

Per l’affidatario _____

(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____

Per l’Ente committente: _____

(sottoscritto con firma digitale)